

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca





Provincia di Napoli



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica



Accordo di programma quadro

"Ricostruzione Città della Scienza"

ARTICOLATO

Roma, _____

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni, concernente "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";

VISTO l'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma Quadro deve contenere;

VISTO l'articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e modifica l'articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 "Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998, al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse";

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che in attuazione dell'articolo 119, comma 5 della Costituzione sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29, concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di programma nel

quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica), che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143, che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici), che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTO l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", ed in particolare l'art. 3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari":

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APO;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";

VISTO, in particolare, l'art. 8 della predetta delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS", trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010 e la successiva Circolare della stessa Direzione in materia di monitoraggio n. 761 del 18 gennaio 2013;

VISTA la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante "Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera n. 166/2007";

VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n.1 recante obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013;

VISTA la Delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 "Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013", che prescrive, tra l'altro, che gli APQ devono contenere anche la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la disciplina per la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post nonché un appropriato sistema di gestione e controllo;

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO l'art. 10 del Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, sulla nuova organizzazione del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009 n. 140, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

VISTO il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2009 n. 135, come modificato dal Decreto Ministeriale 21 ottobre 2010, n. 177, recante "Individuazione delle strutture dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

VISTO il Decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito con modifiche, in Legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha previsto l'istituzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accorpamento dei preesistenti Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 3 dicembre 2008, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti n. 167 del 29 aprile 2011, con il quale sono stati individuati gli Uffici dirigenziali non generali del medesimo Ministero e definite le relative funzioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17 "Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";

VISTO l'articolo 1, comma 3, del decreto-legislativo 5 giugno 1998, n. 204 che istituisce il "Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR)";

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera b) del medesimo decreto-legislativo 5 giugno 1998, n. 204 ai sensi del quale il CIPE approva il PNR, gli aggiornamenti annuali e delibera in ordine all'utilizzo del FISR;

VISTO il Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013 approvato dal CIPE in data 23 marzo 2011:

VISTA la nota prot. 884/UO 318 del 12 luglio 2013 con la quale la Fondazione IDIS – Città della Scienza ha proposto il progetto "Citta della scienza 2.0: nuovi prodotti e servizi dell'economia della conoscenza" per un finanziamento a carico del FISR per l'importo di euro 3.116.000;

VISTA la nota n. 30137 del 5 dicembre 2013 con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha richiesto la conservazione della somma di euro 3.116.000 a valere sul FISR a favore della Fondazione IDIS – Città della Scienza per il progetto "Citta della scienza 2.0: nuovi prodotti e servizi dell'economia della conoscenza" che il MIUR intende proporre alla deliberazione CIPE ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

VISTA la nota n. DT 4574 del 23 gennaio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con la quale è stata comunicata al MIUR la conservazione della somma di euro 3.116.000;

ATTESO che la risorsa di euro 3.116.000 è assegnabile al progetto "Citta della scienza 2.0: nuovi prodotti e servizi dell'economia della conoscenza" previa deliberazione CIPE ai sensi dell'articolo

2, comma 1, lettera b) del decreto-legislativo 5 giugno 1998, n. 204 ed erogabile a seguito di stipula di apposito Accordo di Programma tra il MIUR e la Fondazione IDIS – Città della Scienza, che ne fissa specifici impegni e obblighi tra le parti e modalità e termini di erogazione e rendicontazione;

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale";

VISTO l'articolo 114, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha inserito il sito "Napoli Bagnoli-Coroglio" tra i Siti di bonifica di Interesse Nazionale;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente 18 settembre 2001, n. 468 e s.m.i., recante il "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 31 agosto 2001 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2001, che definisce il perimetro del Sito di bonifica di interesse nazionale "Napoli Bagnoli-Coroglio";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 novembre 2006 n. 308, "Regolamento recante integrazioni al D.M. 18 settembre 2001, n. 468 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)";

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTE le norme in materia di aiuti di Stato nella fase di attuazione dei programmi operativi dei fondi Strutturali e del Fondo Sviluppo e Coesione;

VISTE le griglie analitiche di valutazione relative ai finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione delle infrastrutture per la verifica della sussistenza o meno di aiuti di stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul finanziamento dell'Unione europea (TFUE) elaborate dai servizi della DG concorrenza della CE;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 478 del 10 settembre 2012 recante "Strutture ordinamentali Giunta Regionale ai sensi del Regolamento 12/2011";

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 603 del 19 ottobre 2012 recante "FSC 2007- 2013. Adozione del Sistema di Gestione e Controllo";

VISTA l'Intesa istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Campania in data 16 febbraio 2000, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;

VISTO il punto 2.2. della delibera CIPE n. 166/2007, ult. cpv., ove è previsto che, nelle more della sottoscrizione delle nuove Intese Istituzionali di Programma, l'attuazione del QSN avviene con riferimento alle indicazioni contenute nei Documenti unitari di programmazione e di strategia specifica o, comunque, attraverso l'attivazione degli strumenti di attuazione previsti dal QSN e dalla medesima delibera, da recepire successivamente nell'ambito dell'Intesa stessa;

VISTA la delibera CIPE n. 145 del 20 dicembre 1994, con cui il CIPE approva il progetto della Città della Scienza e ne affida la realizzazione alla Fondazione IDIS secondo le modalità ed i termini stabiliti con l'accordo di programma sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 07 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'accordo stipulato il 28 agosto 1996 tra il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli e la Fondazione IDIS con il quale si è avviata la realizzazione del progetto di "Città della Scienza";

VISTO l'Accordo di programma stipulato, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90, l'11 marzo 1997, tra Regione Campania, Provincia di Napoli, Comune di Napoli e Fondazione IDIS, con il quale si è data piena attuazione all'accordo sottoscritto il 28 agosto 1996;

CONSIDERATO che, nell'ambito del progetto di Città della Scienza, è stato realizzato il Museo di "Città della Scienza", andato distrutto nell'incendio del 4 marzo 2013;

VISTA la delibera del CIPE del 18 marzo 2013 n. 24 sulla "Rimodulazione programma opere pubbliche e medie nel Mezzogiorno", che prevede per tale finalità uno stanziamento di 5 milioni di euro per la "Messa in sicurezza e ricostruzione del museo Città della Scienza di Napoli", di competenza del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania ed il Molise;

VISTA la delibera del CdA della fondazione IDIS del 26 febbraio 2014, con la quale si autorizza la spesa complessiva di euro 22.500.000 per finanziare il programma di ricostruzione di Città della Scienza, di cui euro 15.600.000 per cofinanziare il programma di interventi ricompresi nel presente Accordo di Programma Quadro;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n....del...., che, a seguito del finanziamento sul PAC di interventi precedentemente finanziati sul FSC 2007/2013 nell'ambito della delibera del CIPE n. 78/2011, nel dare atto delle conseguenti disponibilità di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013, prevede di destinare l'importo di complessivi euro 34.200.000 a valere su tali risorse per le finalità del presente Accordo di Programma Quadro, approvando, nel contempo, il relativo schema;

TENUTO CONTO che tale decisione deve essere perfezionata con successiva delibera del CIPE, cui la disponibilità di tali risorse è condizionata;

VISTA la delibera della Giunta Provinciale della Provincia di Napoli n... del...., che autorizza la sottoscrizione del presente Accordo di programma quadro e l'assunzione degli impegni ivi indicati;

VISTA la delibera di Giunta Comunale del Comune di Napoli n.....del.... che autorizza la sottoscrizione del presente Accordo di programma quadro e l'assunzione degli impegni ivi indicati;

Tutto ciò premesso

- il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- la Regione Campania;
- la Provincia di Napoli;
- il Comune di Napoli;

la Fondazione IDIS-Città della Scienza

stipulano, per quanto di rispettiva competenza, il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

- 1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
- 2. Ne costituiscono allegati:
 - 1. Programma degli interventi corredato di:
 - 1.a Relazioni tecniche (complete di cronoprogrammi);
 - 1.b Schede riferite agli interventi;
 - 1.c Piano finanziario per annualità;
- 3. Le schede riferite agli interventi sono compilate all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (Sistema Gestione Progetti Banca Dati Unitaria).

4. Per il sistema di gestione e controllo regionale, si fa rinvio alla DGR della Campania n. 603 del 19 ottobre 2012, citata in premessa.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:

- a) per "Accordo", il presente Accordo di programma quadro "Ricostruzione Città della Scienza";
- b) per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
- c) per "Intervento", ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
- d) per "Banca Dati Unitaria" ovvero "BDU" e sistema gestione progetti ovvero "SGP", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- e) per "Relazione tecnica", il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in esercizio;
- f) per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica compilabile tramite SGP e trasferita alla BDU che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all' attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
- g) per "Responsabile Unico delle Parti" (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell'Accordo, che, per la Regione, è individuato nel Responsabile della Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
- h) per "Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro" (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo, che, tenuto conto degli atti di organizzazione della Regione, è individuato tra i Direttori Generali competenti per materia;
- i) per "Responsabile dell'Intervento", il soggetto individuato nell'ambito dell'organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- j) per "Tavolo dei Sottoscrittori", il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
- k) per "Sistema di gestione e controllo" (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l'ammissibilità della spesa anche con riguardo al punto 3.1 della Delibera CIPE n. 41/2012;

l) per "Scheda SIGECO" la scheda, validata dall'UVER, che descrive il Sistema di cui alla lettera precedente.

Articolo 3

Oggetto e finalità

- 1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi come individuati e disciplinati negli allegati 1, 1.a, 1.b e 1.c.
- 2. Per quanto concerne il progetto "Citta della scienza 2.0: nuovi prodotti e servizi dell'economia della conoscenza" a valere sul "Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR)" previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto-legislativo 5 giugno 1998, n. 204, facente capo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), sarà stipulato apposito Accordo di Programma tra il MIUR e la Fondazione IDIS Città della Scienza, che fisserà specifici impegni e obblighi tra le parti e modalità e termini di erogazione e rendicontazione. A seguito della stipula del predetto Accordo di Programma, contenente anche l'iter procedurale dell'intervento, la Regione provvederà ad inserire nel sistema di monitoraggio la relativa scheda intervento sub allegati 1.b.
- 3. Per quanto concerne il progetto "Logicamente- Un progetto per l'accrescimento delle competenze logico-matematiche e scientifiche. Fase 2." a valere su risorse FSC 2007/2013 della Regione Campania, sarà stipulato un apposito Accordo di Programma tra Regione, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Fondazione IDIS-Città della Scienza, che fisserà specifici impegni e obblighi tra le parti e modalità e termini di erogazione e rendicontazione. A seguito di tale Accordo di Programma, contenente anche l'iter procedurale dell'intervento, la Regione provvederà ad inserire nel sistema di monitoraggio la relativa scheda intervento sub allegati 1.b.

Articolo 4

Contenuto degli allegati

- 1. Nell'allegato 1 "Programma degli interventi" sono riportati i seguenti elementi: il titolo di ciascun intervento, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili e l'indicazione della relativa fonte, lo stato della progettazione.
- 2. Nell'allegato 1.a "relazioni tecniche" sono riportati i seguenti elementi: descrizione di ciascun intervento, risultati attesi e cronoprogramma.
- 3. Nell'allegato 1.b "schede-intervento" sono riportate le schede relative a ciascun intervento , conformi al tracciato SGP/BDU, fatta eccezione per quanto previsto ai commi 2 e 3 del precedente articolo 3.
- 4. Nell'allegato 1.c. "Piano finanziario per annualità" è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.

Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta a euro **69.557.520,00** ed è assicurata dalle seguenti risorse:

Tavola 1: quadro finanziario dell'APQ

RISORSE STATALI	€ 42.316.000,00
di cui	
FSC 2007-2013 (Regione Campania)	€ 34.200.000,00
MIT – Delibera CIPE n. 24/13	€ 5.000.000,00
MIUR – art. 1, comma 3, D. Lgs. 204/98. Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR)	€ 3.116.000,00
RISORSE PRIVATE	€ 27.241.520,00
Fondazione IDIS – Città della Scienza	€ 15.600.000,00
Fondazione IDIS – Città della Scienza (Quota IVA)	€11.641.520,00
TOTALE	€ 69.557.520,00

- 2. La copertura finanziaria posta dalla Regione Campania a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 è condizionata all'adozione di apposita delibera del CIPE, come riportato in premessa.
- 3. La disponibilità della somma di euro 3.116.000 è assegnabile al progetto "Citta della scienza 2.0: nuovi prodotti e servizi dell'economia della conoscenza" previa deliberazione CIPE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legislativo 5 giugno 1998, n. 204 ed erogabile a seguito della stipula dell'apposito Accordo di Programma tra il MIUR e la Fondazione IDIS Città della Scienza previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente Accordo.
- 4. La Regione, anche sulla base delle dichiarazioni del soggetto attuatore, laddove questo non coincida con la Regione stessa, garantisce:
 - in funzione della propria programmazione di bilancio, la sostenibilità finanziaria dell'intervento, per la quota di propria competenza;
 - la sostenibilità gestionale dell'intervento, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.

Obblighi delle Parti

- 1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui agli allegati costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto.
- 2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a. il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica garantisce l'esercizio delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, in coerenza con le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; garantisce, altresì, il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
 - b. il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare garantisce l'esercizio delle previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza in coerenza con le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali:
 - c. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali ed il Provveditorato Interregionale per la Campania ed il Molise, garantiscono, per quanto di rispettiva competenza, l'esercizio delle previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti in coerenza con le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati, l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali, nonché la realizzazione dei due interventi per i quali il Provveditorato medesimo risulta essere stazione appaltante; garantisce, altresì, il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
 - d. il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca garantisce l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali e, altresì, il flusso delle risorse finanziarie di competenza coerentemente con quanto riportato nello specifico Accordo di programma con la Fondazione IDIS Città della Scienza previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente Accordo;

e. la Regione Campania:

- garantisce l'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate negli allegati;
- garantisce l'aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP e in BDU;
- garantisce il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e

la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali.

- assicura il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale;
- assicura l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti;
- garantisce il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità":
- tiene conto dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi;
- valuta la compatibilità degli interventi oggetto dell'Accordo con la normativa europea sugli Aiuti di Stato richiamata in premessa e cura, ove richieste, le procedure di notifica alla Commissione Europea;
- effettua i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa;
- si impegna, nella DG competente per materia, a procedere, entro 30 giorni dalla presentazione del progetto definitivo del nuovo Museo della Scienza da parte della Fondazione Idis, alla promozione della stipula dell'Accordo di programma ai sensi dell'art. 12 della L.R. 16/2004 s.m.i. per la ricostruzione di Città della Scienza, con le modalità previste dal regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 4 agosto 2011.
- f. la Provincia di Napoli garantisce l'esercizio delle previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza in coerenza con le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
- g. il Comune di Napoli garantisce l'esercizio delle previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza preordinati come per legge alla ricostruzione, in coerenza con la tempistica di cui agli Allegati, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
- h. Fondazione Idis-Città della Scienza garantisce, nel rispetto della normativa vigente, l'esecuzione delle attività e delle istruttorie tecniche di competenza, in coerenza con le indicazioni e la tempistica di cui agli allegati, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; garantisce, altresì, il flusso delle risorse finanziarie di competenza.
- 3. Entro il 30 giugno di ogni anno su proposta del RUA, sarà sottoposto all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla

progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.

- 4. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano, inoltre, a:
 - a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall'Accordo;
 - c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;
 - d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
 - e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.
- 5. Con contestuale Protocollo di Intesa si disciplina apposito Accordo di Programma Quadro in cui saranno individuate le risorse necessarie per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel SIN di Napoli Bagnoli Coroglio, che saranno definiti in sede tecnica, a valere sulle disponibilità pubbliche assegnate per tale finalità nell'ambito del Programma Nazionale di Bonifica.

Articolo 7

Riprogrammazione delle economie

- 1. Le economie FSC riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, al fine di una programmazione complessiva del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione attribuito alla Regione Campania, confluiscono su un capitolo dedicato del bilancio regionale e sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità a quanto stabilito nelle deliberazioni CIPE n. 41/2012 e n. 78/2012, secondo le modalità di cui al presente articolo.
- 2. Relativamente alle economie derivanti dai ribassi d'asta, qualora siano evidenziate come riprogrammabili, eventuali maggiori costi dei lavori troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel presente accordo. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti, i maggiori costi rimangono a carico della Regione e degli Enti locali eventualmente interessati.
- 3. Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.

Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo

- 1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:
 - a. riattivazione o annullamento degli interventi;
 - b. riprogrammazione di risorse ed economie;
 - c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
 - d. promozione di atti integrativi;
 - e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
- 2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
 - a. a rispettare i termini concordati ed indicati negli allegati;
 - b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c. a proporre gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
 - d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
 - f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS" trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i..
- 3. Alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica competono l'alta vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, accertamenti specifici.

Responsabile Unico delle Parti

- 1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
- 2. Il RUPA regionale assume altresì l'iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 7.

Articolo 10

Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)

- 1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza regionale degli interventi, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), il Direttore Generale della D.G. Regionale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione della Regione Campania.
- 2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
 - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
 - b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione:
 - c. valutare, anche con il coinvolgimento delle competenti Amministrazioni centrali e Direzioni Generali regionali, la compatibilità degli interventi oggetto dell'Accordo con la normativa europea sugli Aiuti di Stato richiamata in premessa, curando, ove richieste, le procedure di notifica alla Commissione Europea e definendo, in conseguenza, i successivi atti;
 - d. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 11, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - e. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;
 - f. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema SGP-BDU;
 - g. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC);
 - h. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all' interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto

- secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato "Manuale operativo" entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;
- i. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
- j. comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 11.

Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi

1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispone la redazione della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.

Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:

- a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d. aggiornare con cadenza bimestrale il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
- e. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 12

Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

1. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un:

- a. indicatore di realizzazione fisica,
- b. indicatore occupazionale,
- c. indicatore di risultato.
- 2. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto 1, è necessario inserire:
 - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
 - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
 - c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.

Valutazione in itinere ed ex post

- 1. In sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione *in itinere* degli interventi inclusi nel presente Accordo. Tale valutazione *integra* il rapporto annuale di monitoraggio dell'accordo allegato al RAE.
- 2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione *ex post* sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 12, comma 1.
- 3. I predetti rapporti sono trasmessi all'UVAL per le valutazioni di competenza.

Articolo 14

Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post

- 1. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia e nel citato "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS"(ora FSC) di cui in premessa e successive disposizioni attuative della Direzione generale per le politica unitaria nazionale.
- 2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze, comporta l'applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al punto precedente.
- 3. Del mancato adempimento si dà notizia a cura del RUPA agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Attivazione ed esiti delle verifiche

- 1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
- 2. Il RUA, tenendone informato il RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative da parte dei soggetti preposti, che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.
- 3. Le verifiche sono attivate in coerenza con le indicazioni e secondo le modalità presenti nel Sistema di Gestione e Controllo e, comunque, in concomitanza delle soglie di seguito definite:
 - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
 - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto preliminare;
 - c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
 - d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
 - e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
- 4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della Direzione competente del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica attivare una verifica diretta documentale o in loco oppure di avvalersi delle competenti strutture del medesimo Dipartimento. L'attivazione delle verifiche avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere CIPE in materia ed in contradditorio con le strutture regionali che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati.
- 5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
 - a. rimuovere le criticità intervenute:
 - b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - c. accertare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Sistema di gestione e controllo (SIGECO)

- 1. Il sistema di gestione e controllo (SIGECO) approvato con DGR della Campania n. 603/2012 e validato dall'UVER, contiene:
 - a. i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità;
 - b. l'individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organi che svolgono attività istruttorie e procedimentali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
 - c. le procedure e l'autorità regionale preposte alla dichiarazione dell'ammissibilità della spesa.

Articolo 17

Interventi in allegato 1 - Sanzioni

- 1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi in allegato sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari.
- 2. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, allorquando il ritardo superi 90 giorni, il tavolo dei sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, dandone informativa al CIPE per le decisioni di competenza.
- 3. In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi, comportano l'applicazione nei confronti del soggetto attuatore, di apposite penali in conformità a quanto previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici nei confronti del soggetto appaltatore. A tal fine, il soggetto attuatore si rivale sul soggetto appaltatore, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma di legge.
- 4. L'applicazione delle penali nei confronti del soggetto attuatore comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento, nell'importo corrispondente all'ammontare delle penali medesime.
- 5. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.
- 6. La Regione, ove non coincida con il soggetto attuatore, si impegna ad inserire tali disposizioni nei disciplinari di finanziamento.

7. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento potranno essere adottati i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 18.

Articolo 18

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

- 1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
- 2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
- 3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 19

Ritardi e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori

- 1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art. 18.
- 2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere gli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

Articolo 20

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.

- 2. La procedura di trasferimento delle risorse a carico del Fondo Sviluppo e Coesione è avviata dalla competente Direzione generale, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, in aderenza con i principi della delibera CIPE n. 166/07 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti del proprio bilancio.
- 4. La Regione sottoscrittrice deve tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata ed assicurano, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento nonché il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi.

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 22

Durata e modifica dell'Accordo

- 1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
- 2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti.

Articolo 23

Informazione e pubblicità

- 1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base un piano di comunicazione predisposto del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS).
- 2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal DPS al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 24

Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

Disposizioni generali e finali

- 1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Atto. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
- 2. Le procedure autorizzative per la realizzazione degli interventi di cui al presente Accordo sono subordinate alla realizzazione degli interventi necessari a garantire la tutela della salute pubblica e ambientale, nel rispetto della normativa vigente.
- 3. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
- 4. Le Parti danno atto che gli impegni finanziari della Regione Campania a valere sulle risorse FSC 2007/2013 sono subordinati all'adozione di apposita delibera del CIPE, come indicato in premessa.
- 5. Ogni eventuale modifica regolamentare concernente la disciplina degli "Accordi di programma quadro" si intende automaticamente recepita.

Roma,

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

DIRETTORE GENERALE PER LA POLITICA REGIONALE UNITARIA NAZIONALE $Dott.\ Vincenzo\ DONATO$

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DIRETTORE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE $Avv.\ Maurizio\ PERNICE$

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIRETTORE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI Dr.ssa Maria Margherita MIGLIACCIO

PROVVEDITORE INTERREGIONALE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE Ing. Donato CARLEA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'AFAM E PER LA RICERCA DIRETTORE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA Dott. Emanuele FIDORA **REGIONE CAMPANIA** DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIRETTORE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Avv. Giuseppe CARANNANTE DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA, DEL LAVORO, DELLE POLITICHE CULTURALI E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LA RICERCA E L'INNOVAZIONE Avv. Silvio UCCELLO PROVINCIA DI NAPOLI VICE SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Renata MONDA COMUNE DI NAPOLI FONDAZIONE IDIS - CITTÀ DELLA SCIENZA